

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE IL PONTE SULLA SP. 513R, AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, DA ADIBIRE A DEPOSITO ATTREZZI E/O RICOVERO MEZZI

L'anno duemilaventi, questo giorno di..... del mese di..... in Reggio Emilia, presso, avanti a me..... Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, sono presenti i Signori:

- dott. ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia il 04/07/1962, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, domiciliato per la propria carica presso la sede della Provincia stessa in Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia, che agisce in questo atto per conto e nell'interesse del medesimo Ente.
- dr.ssa ing. Chiara Cantini, nata a Firenze il 29/01/1973, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Castelnovo ne' Monti, domiciliata per la propria carica presso la sede del Comune stesso in piazza Gramsci 1, Castelnovo ne' Monti, che agisce in questo atto per conto e nell'interesse del medesimo Ente (di seguito denominato "concessionario");

Premesso che:

- la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria della SP. 513R nel tratto compreso all'interno del centro abitato di Castelnovo né Monti su via C. Monzani, foglio 39 come da planimetria allegata alla presente (ALLEGATO 1);
- tale ponte necessita di urgente manutenzione straordinaria e interventi strutturali, tali da ripristinare la percorribilità veicolare e pedonale che è stata limitata nel 2019 con ordinanza provinciale;
- la Provincia ha previsto di effettuare lavori di manutenzione straordinaria nella primavera del 2020 ed in seguito a tali lavori anche gli spazi sottostanti al ponte verranno resi nuovamente fruibili;
- gli spazi sottostanti al ponte di proprietà della Provincia sono destinabili a magazzino o ricovero mezzi e possono essere utilizzati dal Comune, vista la loro centralità e possibilità di fruizione per molti usi quali deposito attrezzature per manifestazioni, ricovero mezzi, etc.... e a tal fine il Comune ha deliberato con atto della Giunta Comunale n. del di contribuire ai lavori suddetti per € 30.000,00;

Ciò premesso e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba fare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Provincia di Reggio Emilia (in seguito denominata semplicemente Provincia) concede al Comune di Castelnovo né Monti (in seguito denominata concessionario), l'utilizzo dell'area sottostante il ponte sulla SP. 513R per una metratura di circa 500,00 MQ., come da planimetria allegata (**ALLEGATO 2**).

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVO E SUBENTRO

La durata della concessione è fissata in **anni sei** decorrenti dalla consegna dei locali ad avvenuto collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi da parte della Provincia.

La concessione potrà essere rinnovata per un uguale periodo ed alle medesime condizioni previste dal presente atto, previa richiesta scritta da inoltrare alla Provincia almeno 60 gg. prima della scadenza.

E' facoltà della Provincia concedere il rinnovo di cui sopra.

E' escluso il tacito rinnovo.

Senza espressa autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia è escluso il subentro di terzi nei diritti del Concessionario, come pure la sub-concessione.

Alla scadenza i locali torneranno di piena disponibilità della Provincia di Reggio Emilia, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.

ART.3 - REVOCA, RINUNCIA E DECADENZA

La presente concessione può essere revocata dalla Provincia in qualunque momento, previo preavviso comunque non inferiore a sessanta giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corresponsione da parte della Provincia di alcun indennizzo al concessionario.

E' riconosciuta la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Provincia con almeno sessanta giorni di preavviso.

In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto a restituire i locali di cui al presente atto nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento del rilascio della presente concessione, sostenendo le eventuali spese che deriveranno dagli interventi che dovessero rendersi necessari in accordo con la Provincia.

L'inottemperanza alle prescrizioni impartite nel presente atto da parte del concessionario determinerà la revoca della concessione, con risarcimento dei danni eventualmente causati e l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico del concessionario.

La Provincia ha la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione qualora il concessionario abbia sub-concesso il bene a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo senza previa espressa autorizzazione della Provincia stessa.

ART. 4 - CANONE

La presente concessione è rilasciata gratuitamente a fronte del contributo versato dal Comune in conto lavori di manutenzione straordinaria a valere quale pagamento del canone anticipato e complessivo per l'intera durata della concessione (6 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto) che risulta pari a 30.000,00 (5.000,00 x 6), calcolato in base alle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio, che verrà erogato in una unica soluzione entro 60 giorni dalla data della firma del presente atto. Tali risorse verranno accertate sul Bilancio Provinciale e saranno vincolate alla manutenzione del soprastante ponte stradale.

ART.5 - ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, dal momento della sottoscrizione del presente atto di concessione, per accettazione del disciplinare, si impegna a:

- prendere atto che il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idoneo alla sua funzione;
- a conservare e custodire il bene dato in concessione con la dovuta diligenza e non può concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso;
- a stipulare a proprie spese opportuna assicurazione sull'immobile oggetto di concessione presso una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, contro tutti i rischi che possono gravare sull'immobile e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute dei premi pagati su richiesta della proprietà. La polizza deve prevedere l'obbligo a carico della Compagnia Assicuratrice di risarcimento della proprietà o delle persone danneggiate, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile;
- non destinare i locali a scopi differenti da quelli previsti.

Sono altresì oneri a carico del concessionario le spese relative alla conservazione, manutenzione ordinaria e di gestione dell'area concessa in uso.

Le manutenzioni straordinarie dovranno sempre essere autorizzate dalla proprietà. Qualora il concessionario realizzi opere di manutenzione straordinaria in assenza di autorizzazione avrà l'obbligo di portarle a compimento (salvo che la proprietà ne ordini la sospensione) e nessuna rivalsa per le spese sostenute potrà essere compiuta nei confronti della proprietà.

In caso di problematiche alle strutture che mettano a rischio la pubblica incolumità, il concessionario è tenuto ad adottare immediatamente provvedimenti urgenti per eliminare il pericolo, comunicando poi tempestivamente l'accaduto alla Provincia di Reggio Emilia.

ART.6 - CLAUSOLE GENERALI E CONDIZIONI

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario per servirsi dell'area concessa restano acquisite al concedente senza obbligo di rimborso delle spese sostenute, anche se eseguite col consenso della proprietà, salvo sempre per la proprietà il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti;

Il proprietario potrà in qualunque momento effettuare ispezioni nei locali dati in concessione e prescrivere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari.

ART.7 - RISERVE

La Provincia mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva sull'area oggetto della presente concessione per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio, senza che nulla sia dovuto al concessionario.

Il concedente si riserva inoltre il diritto di risolvere motivatamente in ogni momento il presente contratto di concessione in caso di sopravvenute e inderogabili esigenze di interesse pubblico.

In tal caso le parti regoleranno consensualmente le obbligazioni pendenti.

ART.8 – SPESE DELL'ATTO

Tutte le spese inerenti alla presente concessione e quelle consequenziali sono a carico del concessionario.

L'atto potrà essere registrato volontariamente o in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile vengono partitamene ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto:

.....
.....
.....
.....